ATAP SPA

PRIMO GRUPPO DI RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICARICA PER BUS ELETTRICI DESTINATI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NONCHE' DI INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE DEL SITO (AREE DI ACCESSO, MANOVRA E PARCAMENTO E IMPIANTI ACCESSORI), PRESSO L'AREA DI PROPRIETÀ AZIENDALE UBICATA IN VERCELLI (VIA TRENTO ANG. VIA LATINA). **CUP: D60J22000000006** *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 2 – Investimento 4.4 - sub investimento 4.4.1. "Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti"* **CUP: D60J21000040001***Risorse provenienti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) - città ad alto inquinamento D.M. n. 234 del 6/6/2020".* **CIG: A0232D250C**

QUESITO NR. 1

Si chiede di conoscere se sia possibile partecipare in RTI con la seguente struttura:

- l'impresa capogruppo per l'intera categoria OG3 e una parte di OG10 non posseduta dalla mandataria;
- l'impresa mandante per la categoria OG10 III incrementata di un quinto;
- la parte mancante di OG10 verrà ricoperta dall'impresa mandataria e subappaltata ad impresa qualificata.

RISPOSTA

In merito ai criteri di partecipazione dei RTI si ricorda quanto previsto all'art. 30 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, richiamato anche dal disciplinare di gara, secondo cui

"Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate."

Biella, 16 novembre 2023.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
(Firmato in originale)